



ORIGINALE
COMUNE DI SCICLI
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 10

DEL 16/01/2018

OGGETTO: Mozione di indirizzo presentata dalla Consigliera Comunale Morana Concetta su istituzione del "Registro Comunale per il Diritto del Minore alla Bigenitorialità. - APPROVAZIONE

L'anno duemiladiciotto, il giorno sedici del mese di Gennaio, alle ore 18,00, in Scicli e nella sala delle adunanze consiliari, sita presso la sede municipale in via Francesco Mormino Penna n.2, si è riunito il Consiglio Comunale, a seguito di aggiornamento lavori del C.C. del 09/01/2018 e di regolare convocazione del Presidente con avviso datato 10/01/2018, Prot. Gen. N° 1027, in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione.

All'inizio della trattazione del presente punto all'ordine del giorno della seduta, risultano presenti\assenti i sotto indicati Consiglieri Comunali:

| COGNOME | NOME | PRESENTE | ASSENTE |
|-------------|------------------|----------|---------|
| TROVATO | RITA MARIA | X | |
| MARINO | MARIO | X | |
| BUSCEMA | MARIANNA | X | |
| DEMAIO | DANILO | X | |
| PACETTO | CONSUELO | X | |
| SCALA | EMANUELE | X | |
| MORANA | CONCETTA | X | |
| BONINCONTRO | LORENZO | X | |
| SCIMONELLO | GUGLIELMO | X | |
| CARUSO | CLAUDIO | X | |
| VINDIGNI | GIORGIO GIUSEPPE | | X |
| IURATO | MARIA TERESA | X | |
| MIRABELLA | FELICIA MARIA | X | |
| MORANA | EDOARDO | | X |
| GIANNONE | VINCENZO | X | |
| ALFANO | DANIELE | | X |

Consiglieri assegnati n. 16 - in carica n. 16 – Presenti n.13 - Assenti n. 3 (Morana Edoardo – Vindigni e Alfano).

Presiede l'adunanza il Dott. Danilo Demaio, Presidente del Consiglio Comunale.

Assiste e partecipa alla seduta il Segretario Generale Avv. Cinzia Gambino.

Scrutatori nominati: Buscema Marianna – Pacetto Consuelo - Scimonello Guglielmo.

Per l'A.C. sono presenti: il Sindaco, Prof. Vincenzo Giannone, il Vice Sindaco, Avv. Caterina Riccotti e l'Assessore Giorgio Giuseppe Vindigni.

E', altresì, presente il Responsabile del Servizio Affari Generali-Segreteria Generale, Dott. Gugliotta.

IL PRESIDENTE

Procede, dunque, alla trattazione del quinto punto posto all'O.D.G. ad oggetto: "Mozione di indirizzo presentata dalla Consigliera Comunale Morana Concetta su istituzione del "Registro Comunale per il Diritto del Minore alla Bigenitorialità.", e dà la parola alla Consigliera Morana Concetta.

(Si dà atto che alle ore 19,30, rientra il Consigliere Vindigni e pertanto risultano: Consiglieri assegnati n. 16- Presenti n. 14 – Assenti n. 2 – Morana Edoardo – Alfano)

La Consigliera Morana Concetta illustra e dà lettura della mozione presentata.

(Si dà atto che alle 19:31 rientra il Consigliere Alfano e pertanto risultato: Consiglieri assegnati n. 16 – Presenti n. 15 – Assenti n. 1 – Morana Edoardo)

La Consigliera Morana Concetta chiarisce alcuni punti della mozione ed in particolare, mediante l'istituzione di un registro comunale sulla bigenitorialità, di dare la possibilità ad entrambi i genitori di ricevere le comunicazioni riguardanti i propri figli.

Il Presidente chiede alcuni chiarimenti in merito all'istituzione del registro e dell'effettiva utilità per le coppie in genere.

Intervengono nell'ordine:

La Consigliera Trovato, la quale, fa alcune precisazioni di ordine tecnico-giuridico.

Il Vice Sindaco, Avv. Caterina Riccotti, quale Assessore al ramo, dichiara di condividere lo spirito della mozione.

Al termine, il Presidente, preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento in ordine al punto all'O.D.G., invita i Consiglieri a votare, a scrutinio palese, per alzata e seduta in ordine alla "Mozione di indirizzo presentata dalla Consigliera Comunale Morana Concetta su istituzione del "Registro Comunale per il Diritto del Minore alla Bigenitorialità.".

A votazione avvenuta risultano:

- Consiglieri Presenti e Votanti n. 15
- Voti favorevoli n. 15

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli di n. 15 su 15 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese, per alzata e seduta, con l'assistenza degli scrutatori nominati ai sensi di legge,

DELIBERA

Di approvare la "Mozione di indirizzo presentata dalla Consigliera Comunale Morana Concetta su istituzione del "Registro Comunale per il Diritto del Minore alla Bigenitorialità.".

Prot. n° 37-462 del 21-12-2017



Sig. Sindaco del Comune di Scicli

Prof. Vincenzo Giannone

Sig. Presidente del Consiglio

Arch. Danilo Demaio

e.p.c. **Consiglieri comunali**

del Comune di Scicli

OGGETTO: Mozione di indirizzo su istituzione del "REGISTRO COMUNALE PER IL DIRITTO DEL MINORE ALLA BIGENITORIALITA"

PREMESSO CHE

- il 20 novembre 1989, l'ONU ha approvato la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia, ratificata dall'Italia con la Legge 176/1991;
- fino al 2006 il Codice Civile, in caso di divorzio o separazione dei coniugi, prevedeva per i figli minori l'affidamento in modo esclusivo ad uno dei genitori, in modo alternato o congiunto;
- con la legge 54/2006 viene sancito il pieno diritto dei figli ad una centralità nell'ambito della definizione della separazione e/o del divorzio, e vengono formalmente affermati gli interessi dei minori con entrambe le figure genitoriali in uno spazio affettivo condiviso, introducendo il concetto di bigenitorialità, quale diritto soggettivo del minore di veder ugualmente coinvolti i genitori, anche se separati, in tutti i più significativi momenti della crescita.

CONSIDERATO CHE

con la stessa norma viene introdotto l'affido condiviso e stabilito che tutte le decisioni di maggiore interesse, inerenti la vita dei figli quali la salute, l'educazione, l'istruzione, siano assunte di comune accordo tenendo conto dei bisogni, delle capacità e delle inclinazioni dei figli, per tutelare il diritto del minore alla bigenitorialità, sia in pendenza di giudizio di separazione o di divorzio, che successivamente alla conclusione dello stesso.

Richiamato l'art. 337 ter del Codice Civile ai sensi del quale *"Il figlio minore ha il diritto di mantenere il rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare i rapporti significativi con gli ascendenti e con i propri parenti di ciascun ramo genitoriale"*, ovviamente ogni qual volta non vi siano impedimenti ad esempio di natura giudiziaria che sanciscano l'allontanamento di un genitore dal proprio figlio.

SI RENDE NOTO CHE

-altri comuni in tutto il territorio nazionale hanno già provveduto ad istituire questo registro che ha, come scopo principale, la tutela del minore dal punto di vista amministrativo, nell'ottica proprio di garantirgli un rapporto, il più possibile stabile, con entrambi i genitori;

-anche solo uno dei genitori potrà iscrivere il proprio figlio, anche se l'altro coniuge vive in una casa diversa, facendo apposita richiesta presso l'Ufficio Anagrafe del Comune;

-le comunicazioni che riguardano il bambino dovranno fare riferimento a due indirizzi invece di uno solamente, fermo restando la residenza che rimarrà univoca ed i limiti alla potestà genitoriale eventualmente imposti dalle autorità preposte.

VALUTATO CHE

- l'istituzione del Registro della bigenitorialità è un modo per aiutare, con un piccolo gesto di civiltà, persone e famiglie che si trovano in condizioni disagiate ma, soprattutto, i minori che troppo spesso subiscono, in silenzio, traumi e situazioni familiari pesanti;

- il diritto dei figli a fruire dell'apporto educativo ed affettivo di entrambi i genitori si configura come diritto soggettivo, permanente e indisponibile, legato alla sua persona a prescindere dai rapporti tra i genitori;

TENUTO CONTO

- che con l'istituzione di un Registro comunale sulla bigenitorialità si intende dare applicazione ai principi contenuti nella normativa internazionale e nazionale, mettendo i figli al centro della storia familiare, nonostante nella stessa siano intervenute distanze o conflittualità insanabili;

- che l'istituzione del Registro, pur senza alcuna rilevanza ai fini anagrafici, consente ad entrambi i genitori di legare la propria domiciliazione a quella del proprio figlio residente nel comune di Scicli.

In questo modo, le istituzioni che si occupano del minore, possono conoscere i riferimenti di entrambi i genitori, rendendoli partecipi delle comunicazioni che riguardano i propri figli.

Visti l'art. 30 della Costituzione e l'art 24 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (Diritti del Minore);

SI IMPEGNANO
IL SINDACO E LA GIUNTA

- ad istituire ed approvare il Regolamento per l'istituzione e la tenuta del Registro di bi genitorialità (vd. **Allegato**-Regolamento adottato a livello nazionale per tutti i comuni), adottando, altresì, entro 60 giorni dalla sua approvazione, deliberazione con cui si provveda all'organizzazione del registro ed alla predisposizione della relativa modulistica;
- alla definizione degli uffici competenti alla sua gestione, informando le altre istituzioni pubbliche dell'esistenza del Registro e dell'opportunità di effettuare le proprie comunicazioni ad entrambi i domicili del minore, in parallelo e senza distinzioni, con la possibilità da parte dei genitori, o di uno di essi, di poter iscrivere il proprio figlio al Registro, presentando domanda agli sportelli previsti, così da favorire il diritto dei figli dei residenti nel Comune di Scicli, ad una centralità nell'ambito della definizione della separazione o del divorzio dei genitori;
- ad intraprendere un percorso di conoscenza e sensibilizzazione per l'utilizzo del Registro.

Scicli, 21.12.2017

La Consigliera comunale
Dott.ssa Concetta Morana

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E LA
TENUTA DEL REGISTRO DELLA BIGENITORIALITÀ**

Articolo 1 - Istituzione del registro per il diritto del minore alla bigenitorialità

1. E' istituito presso il Comune di Scicli il Registro amministrativo per il diritto del minore alla bigenitorialità.
2. La disciplina comunale del diritto al minore della bigenitorialità ha rilevanza esclusivamente amministrativa.
3. L'istituzione del registro non contrasta con la vigente normativa in materia di anagrafe e di stato civile, con il diritto di famiglia o con altra normativa di tipo civilistico e comunque riservata allo Stato, così come con le competenze amministrative di qualunque altra Pubblica Amministrazione.

Articolo 2 – Criteri per l'iscrizione al Registro

1. Un minore può essere iscritto al registro a condizione che ne faccia richiesta almeno uno dei suoi genitori, che questi sia titolare della responsabilità genitoriale e che il minore sia residente nel Comune di Scicli. Per godimento della responsabilità genitoriale s'intende che il genitore non sia stato raggiunto da provvedimenti giudiziari che ne comportino la sospensione o la decadenza. Con l'iscrizione del minore nel registro, questi, per tutti i fini amministrativi e l'interazione con i soggetti che orbitano attorno a lui, risulterà domiciliato presso le residenze di entrambi i genitori, che vengono riportate nel registro.
2. La domanda di iscrizione al Registro può essere presentata agli sportelli del Comune dai genitori anche disgiuntamente. Qualora la domanda sia inoltrata da uno solo dei due genitori, l'ufficio anagrafe invierà apposita informativa all'altro genitore, mettendolo a conoscenza dell'avvenuta iscrizione.
3. Nel caso in cui uno dei genitori trasferisca la residenza nel Comune di Scicli da altro Comune, unitamente al figlio minore, l'ufficiale d'anagrafe provvederà ad inviare, unitamente alla comunicazione prevista ai sensi dell'art. 8 della legge

241/1990, apposito modello con il quale sia possibile richiedere l'iscrizione al registro.

4. Contestualmente all'iscrizione al registro, il genitore acconsente alla comunicazione dei dati del registro ad altri Enti/Istituzioni/Ordini Professionali che interagiscano con la vita del minore.

Articolo 3 - Attestazione di iscrizione al registro

1. Su richiesta di uno dei genitori, è possibile ottenere dal Comune apposita attestazione nella quale verrà dato atto delle dichiarazioni rese dal o dai genitori al fine dell'iscrizione al registro del figlio minore.

2. L'attestato potrà essere consegnato solamente ai soggetti direttamente interessati.

3. L'attestazione rilasciata su richiesta degli interessati potrà essere utilizzata per i fini del presente regolamento o in ogni caso in cui si renda opportuno rendere nota la domiciliazione dei genitori rispetto al minore.

Articolo 4 - Cancellazione dal Registro

1. Nel caso in cui il Comune verifichi la perdita dei requisiti indispensabili per l'iscrizione al registro, si provvederà d'ufficio alla cancellazione dallo stesso.

2. E' compito di ciascuno dei due titolari della responsabilità genitoriale portare tempestivamente a conoscenza dell'Amministrazione Comunale e delle Istituzioni che orbitano attorno al minore, i provvedimenti giudiziari che comportino la perdita della responsabilità.

3. La cancellazione può avvenire anche su richiesta diretta del genitore che ne ha richiesto l'iscrizione.

Articolo 5 – Azioni di promozione del Comune

Il Comune si impegna a promuovere azioni di informazione e sensibilizzazione delle altre Istituzioni sulla natura del registro comunale, rendendo disponibili i dati in esso contenuti al fine di agevolare i contatti con la famiglia del minore relativamente ai doveri da assolvere o alla comunicazione dei servizi di cui usufruire o relativamente alle azioni da comunicare.

Articolo 6 - Trattamento dei dati personali

Il trattamento e la comunicazione dei dati personali contenuti nel registro amministrativo per il diritto dei minori alla bigenitorialità, viene effettuato nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni. La comunicazione dei dati contenuti nel registro è consentita esclusivamente agli interessati ed agli organi della P.A. o incaricati di pubblico servizio ai fini della tutela dei diritti del minore nello svolgimento dei procedimenti di propria competenza.

Articolo 7 – Disposizioni finali

Con deliberazione di Giunta, da adottarsi entro 60 giorni dall'approvazione del presente regolamento, si provvederà all'organizzazione del registro, alla predisposizione della relativa modulistica da utilizzare e alla definizione degli uffici competenti alla sua gestione.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Arch. Danilo Demaio)



SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Cinzia Gambino)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32 Legge 69/2009)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione sull'albo on-line,

ATTESTA

che il presente provvedimento, è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art.11 della L.R. n. 44/1991 nonché dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nell'Albo Pretorio on line dell'Ente Prot. n. _____ dal _____ al _____

Dalla residenza municipale, li

L'Addetto alla Pubblicazione dell'Albo on line
Sig.ra Carmela Arrabito

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Cinzia Gambino

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i., essendo stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal _____, come previsto dall'art. 11 della predetta legge, a seguito degli adempimenti sopra attestati:

è divenuta esecutiva il giorno _____

essendo stata dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, LR 44/1991);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, LR 44/1991).

Dalla residenza municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Cinzia Gambino
